



DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID

19 deliberata il 31 gennaio 2020

(20G00112)

(GU n.190 del 30-7-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Considerato che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;

b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri

del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020» sono soppresse.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020».

3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

5. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.

6. Al fine di garantire, anche nell'ambito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19, la piena continuita' nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;

b) all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;

c) all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni».

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente che costituiscono tetto di spesa.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato 1

(articolo 1, comma 3)

- 1 | Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| 2020, n. 27 |
- 2 | Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge |
| 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla |
| legge 24 aprile 2020, n. 27 |
- 3 | Articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 17 |
| marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge |
| 24 aprile 2020, n. 27 |
- 4 | Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |
| convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, |
| n. 27 |
- 5 | Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| 2020, n. 27 |
- 6 | Articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| 2020, n. 27 |

- 7 | Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| 2020, n. 27 |
- 8 | Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |
| convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, |
| n. 27 |
- 9 | Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| 2020, n. 27 |
- 10 | Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |
| convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, |
| n. 27 |
- 11 | Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| 2020, n. 27 |
- 12 | Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| 2020, n. 27 |
- 13 | Articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| 2020, n. 27 |
- 14 | Articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, |
| con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 |
- 15 | Articolo 72, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| 2020, n. 27 |
- 16 | Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, |
| con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 |
- 17 | Articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |
| convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, |
| n. 27 |
- 18 | Articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7, del decreto-legge |
| 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla |
| legge 24 aprile 2020, n. 27 |
- 19 | Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |
| convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, |
| n. 27 |
- 20 | Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |

| convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, |
n. 27
21
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41

22
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

23
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

24
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41

25
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40

26
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40

27
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40

28
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 giugno 2020, n. 40

29
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020,
n. 70

30
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77

31
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77

32
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n.77. L'articolo 90, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e'
prorogato fino al 14 settembre 2020
-----|

|33 |Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77|

|-----|

34	Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,
	n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
	2020, n. 77

|-----|